

COMUNE DI ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA C.F. 82002370235

Documento Unico di Programmazione

Periodo 2019-2021

1.LA PROGRAMMAZIONE	3
2.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	5
2.1 IL PAREGGIO DI BILANCIO	5
2.2 LA SPENDING REVIEW	6
2.3 GLI OBBLIGHI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	7
2.4 LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE.	g
2.5 LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	g
2.6 LE SOCIETÀ PARTECIPATE	
2.7 SITUAZIONE SOCIO – ECONOMICA DEL TERRITORIO	11
2.7.1 Territorio e infrastrutture	11
3 TESSUTO ECONOMICO	13
3.1 Analisi strategica delle condizioni interne	
3.2 Enti e societa' partecipati	
3.3 RISORSE FINANZIARIE	
3.3.1 Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali	
3.4 IL REPERIMENTO DELLE RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE	
3.4.1 Indebitamento	
3.4.2. Gli equilibri di bilancio	
4. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	22
5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	24
6. VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI	25
6.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)	25
6.2 Trasferimenti correnti (Titolo II)	29
6.3 Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)	30
6.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	
6.4.1 Proventi attività edilizia	
6.5 ALIENAZIONI	
6.6 Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)	
6.7 ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO 6.00)	
6.8 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE (TITOLO 7.00)	
6.9 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO	
6.10 NUOVE FORME DI INDEBITAMENTO	
7 LA COMPATIBILITÀ CON GLI EQUILIBRI FINANZIARI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	32
8. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	33
9 PROGRAMMAZIONE I AVORI PURRI ICI	33

1.LA PROGRAMMAZIONE

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica. La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede tre documenti: un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, il bilancio di previsione . Nel nuovo ordinamento contabile la programmazione assume un ruolo anticipato e autonomo rispetto alla predisposizione del bilancio. L'art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere "un sogno nel cassetto".

I nuovi documenti di programmazione

I NUOVI DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Relazione Previsionale e RILANCIO RILANCIO Sviluppo ANNUALE **PLURIENNALE** Programma-tica PIANO ESECUTIVO DI DOCUMENTO UNICO DI **BILANCIO DI PREVISIONE** PROGRAMMAZIONE (DUP) **GESTIONE/PIANO FINANZIARIO** PERFORMANCE Copre 5 anni per la parte strategica Ha valenza TRIENNALE. Ha valenza TRIENNALE. 3 anni per la parte operativa Per il primo anno Per il primo anno le previsioni sono anche di cassa le previsioni sono anche di cassa. SEZIONE SEZIONE STRATEGICA (5 **OPERATIVA**

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

DUP

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

(SeS)

Periodo 2019-2022

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispetto del patto di stabilità interno, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati);
- contrasto all'evasione fiscale, per garantire l'attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità contributiva;
- miglioramento della redditività del patrimonio;
- perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell'indebitamento;
- miglioramento del coordinamento con il bilancio dell'Unione ed i bilanci dei comuni aderenti;
- riduzione ed efficientamento della spesa iscritta nel bilancio dell'Unione, al fine di non aggravare i trasferimenti da parte dei comuni;
- sviluppo dell'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina unione e delle macchine comunali";
- ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

2.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- a) il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento del debito;
- b) le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di spesa;
- c) i limiti in materia di spese di personale;
- d) i limiti in materia di società partecipate.

2.1 Il pareggio di bilancio

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull'*Introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale*' e quella 'rinforzata' (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell'equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee.

La legge n. 243/2012 è stata modificata nel corso del 2016 ad opera della legge n. 164/2016, con la quale è stato disposto il superamento degli equilibri in termini di cassa e di equilibrio di parte corrente. Inoltre nel calcolo del saldo finale di competenza mista è stato definitivamente incluso il FPV di entrata e di spesa, che fino al 2019 non comprende le quote derivanti da indebitamento, mentre dal 2020 escluderà anche le quote finanziate da avanzo. Inoltre sono state rafforzate le intese regionali non solo per il ricorso all'indebitamento ma anche per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, attraverso la rimodulazioni degli spazi finanziari. Infine, accanto ai meccanismi sanzionatori, sono stati anche introdotti meccanismi premianti per gli enti che limitano l'overshooting entro l'1% delle entrate finali.

La Corte costituzionale, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha stabilito i seguenti principi:

- «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»;
- per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

Tali pronunce hanno minato irrimediabilmente l'intero impianto del pareggio di bilancio, tanto da spingere la RGS a correre ai ripari. Negando la natura auto-applicativa delle pronunce della Corte costituzionale, con la circolare n. 5/2018 è stato sbloccato il FPV finanziato da avanzo che doveva rimanere imbrigliato nel saldo a partire dal 2020, affermando che tale voce sarebbe diventata una entrata utile, nonostante il diverso tenore dell'art. 9 della legge 243/2012. Per una completa liberalizzazione degli avanzi la circolare si è limitata a rinviare la questione al reperimento delle coperture finanziarie necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

Il fulcro delle nuove regole che presiedono gli equilibri di bilancio è contenuto nel comma 821, il quale così recita:

821.Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allega to 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.




Dal 2019 l'ente sarà considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, ex allegato 10 al d.lgs. 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vinco lo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro ordinamento l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto previsto dall'art. 162 del Tuel e dal p.c. all. 4/2.

Nella determinazione dei nuovi equilibri, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:

- a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.

Gli equilibri a rendiconto



2.2 La spending review

La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità dei programmi e d'incremento dell'efficienza del sistema pubblico.

La legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) emanate con il decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali.

La determinazione dei fabbisogni standard Sose ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, rifiuti, settore sociale) che permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. In particolare tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017 sono stati raccolti i dati relativi al nuovo questionario unico FC20U per i comuni, unioni di comuni e comunità montane con l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2015, per la revisione dei costi e dei fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 216/2010. A gennaio 2019 è stata avviata la nuova raccolta dei questionari SOSE relativi all'anno 2017.

I costi standard in relazione alle capacità fiscali dei comuni sono utilizzate quale criterio per la ripartizione di una quota del fondo di solidarietà comunale, che nel 2021 copre il 100% delle risorse.

Provvedimento	2017	2018	2019	2020	2021
Legge 232/2016	40%	55%	70%	85%	100%
Legge 205/2017 (comma 884)	===	45%	60%	85%	100%

Per l'anno 2019, ai fini della distribuzione del fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio 2019 ha neutralizzato la progressione del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard, confermando quanto previsto nel 2018.

2.3 Gli obblighi di tempestività dei pagamenti

La direttiva sui ritardi nei pagamenti (Direttiva 2011/7/UE) è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2012, il quale fissa in 30 giorni i tempi per il pagamento derivanti da transazioni commerciali. Le misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare tale fenomeno (la fatturazione elettronica, il fondo per garantire la liquidità delle pubbliche amministrazioni, le misure volte a favorire la cessione dei crediti, il potenziamento del monitoraggio dei debiti commerciali attraverso la PCC) non sono risultate sufficienti. Il ritardo del nostro paese nei pagamenti per transazioni commerciali (28° nella classifica europea) ha fatto scattare ad inizio 2017 una procedura di infrazione sotto forma di parere motivato. L'Italia ha risposto a tale procedura tramite l'introduzione del SIOPE+. La riforma ha come obiettivo il potenziamento delle informazioni trasmesse dagli enti ai propri tesorieri che consentiranno di conoscere in tempo reale i pagamenti delle fatture, superando in questo modo gli obblighi di comunicazione sulla PCC. La PCC acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni tuttavia non sono complete poiché non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. La prima fase di sperimentazione del SIOPE+, riferita a un campione di enti, è stata avviata a luglio 2017, mentre a partire dal 2018 saranno progressivamente coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni. Con il nuovo sistema sarà possibile integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema 'SIOPE' (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le Pubbliche Amministrazioni) con quelle delle fatture passive in PCC, consentendo la conoscenza dei debiti commerciali in tempo reale, contestualmente all'effettuazione delle transazioni di pagamento. I commi da 849 a 872 della legge di bilancio per il 2019 introducono misure volte a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti derivanti da transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002. I provvedimenti assunti si dispiegano in tre distinte direzioni:

- a) nuova anticipazione di liquidità;
- b) penalità per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle fatture;
- c) nuovi obblighi di pubblicità dei pagamenti.

Nuova anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018 (commi 849-857). Per accelerare il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018 connessi a transazioni commerciali, la legge di bilancio 2019 ripropone in maniera inedita l'anticipazione di liquidità già prevista dal DL 35/2013. Diversi gli elementi di novità che, tuttavia, rischiano di limitare notevolmente l'efficacia dell'istituto:

- a) limite massimo dell'anticipazione a 3/12 (per gli enti locali) delle entrate correnti accertate nel 2017 (1% delle entrate del titolo I per le regioni). Tenuto conto che i debiti commerciali sono relativi anche a spese in conto capitale, sarebbe stato più coerente e rispondente allo scopo porre questo limite sulle entrate finali;
- b) obbligo di restituzione entro il 15 dicembre 2019: rappresenta di certo l'elemento di maggiore criticità di tutto l'impianto della nuova anticipazione e ne ridurrà l'appeal ai soli enti che hanno difficoltà temporanee di cassa, legate magari ai tempi di riscossione dei contributi a rendicontazione. Per contro gli enti che hanno difficoltà di cassa connesse all'accantonamento al fondo crediti ed alla difficoltà di riscuotere le proprie entrate correnti e stanno ripianando il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui, difficilmente potranno accedere all'anticipazione per impossibilità di restituirla in così breve tempo.

Gli enti interessati dovranno effettuare la richiesta entro il 28 febbraio 2019, corredandola da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei debiti da estinguere al 31/12/2018, redatta utilizzando il modello generato dalla PCC. Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti ai sensi dell'art.

194 del Tuel. Rileviamo inoltre come il legislatore non si sia fatto carico di stabilire un li mite massimo del tasso di interesse applicabile all'anticipazione. La sua fissazione quindi sarà demandata alla negoziazione tra le parti e tale elemento sarà dirimente nella scelta dell'istituto finanziatore.

L'anticipazione è assistita da delegazione di pagamento rilasciata ai sensi dell'art. 206 del Tuel. L'istituto concedente verifica l'avvenuto pagamento dei debiti attraverso la PCC ed in caso di mancato pagamento può richiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie previste. Le anticipazioni sono soggette alle disposizioni di limitazione all'applicazione di atti esecutivi disposte dall'articolo 159, comma 2 del Tuel e di esclusione dalla competenza dell'OSL per gli enti in dissesto di cui all'articolo 255, co.10, dello stesso Tuel.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2018

Che cosa	Descrizione
Enti eroganti	banche , intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa dell'Unione europea e istituzioni finanziarie
Enti beneficiari	comuni, province, citta`metropolitane, regioni e province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale
Finalità	pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Per il pagamento di debiti fuori bilancio l'anticipazione è subordinata al relativo riconoscimento
Limite massimo	ENTI LOCALI: 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 REGIO NI E PROVINCE AUTONOME: 5/12 delle entrate correnti accertate nel 2017
Richiesta	Entro il 28/02/2019 mediante modello di certificazione del credito sulla PCC
Garanzie	Delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del Tuel
Termini per il pagamento	ENTI DEL SSN: 30 gg dall'erogazione ALTRI ENTI: 15 gg dall'erogazione
Obbligo di restituzione	Entro il 15 dicembre 2019
Verifica	Gli enti eroganti verificano l'avvenuto pagamento dei debiti attraverso la PCC. In caso di mancato pagamento richiesto la restituzione, con attivazione delle garanzie previste

Evidenziamo che la mancata richiesta dell'anticipazione o il mancato rispetto dei tempi per il pagamento dei debiti inasprisce nel 2020 le sanzioni previste dai commi 862, 864 e 865 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento e degli indicatori ivi previsti (comma 857).

Penalità per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture (commi 858-866). A partire dall'esercizio 2020 le amministrazioni pubbliche (fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato) saranno soggette a pesanti misure volte a contrastare il ritardo nei tempi di pagamento delle fatture, differenziate per:

- amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale patrimoniale; enti del SSN.

Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria saranno obbligate a stanziare nel proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti lo smaltimento dei debiti ed i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi, non è impegnabile e a fine esercizio confluirà nell'avanzo libero. Tale fondo, quindi, non assolve all'obbligo di creare una provvista di risorse necessarie a far fronte al pagamento dei debiti, bensì ad una mera funzione di "risparmio forzoso", dato che in questo modo gli enti si vedranno erodere le risorse da destinare al finanziamento delle proprie spese. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento

al Fondo e adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

I parametri presi in considerazione affinché scattino le misure sono due:

- ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell'esercizio precedente determinato ai sensi dell'art.
 33 del d.lgs. 33/2013. Se tale parametro non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, l'ente non è considerato in regola e dovrà accantonare le risorse nel fondo di garanzia;
- b) tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: viene preso in considerazione il ritardo rispetto ai termini di pagamento previsto dal d.lgs. 231/2002 (di norma 30 gg, elevabili a 60 gg previo accordo scritto per ragioni connesse alla natura particolare del contratto o ad alcune sue caratteristiche). I tempi di pagamento e di ritardo sono desunti e calcolati tramite la PCC e comprendono, a differenza dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2014, le fatture ricevute e scadute nell'anno precedente a quello di riferimento. L'accantonamento al fondo è variabile da un 1% ad un 5% in relazione ai giorni di ritardo (da un minimo di un giorno ad un massimo di 60 gg di ritardo).

La procedura (comma 862). Entro il 31 gennaio (a partire dal 2020) le amministrazioni dovranno calcolare i due indicatori e qualora non vengano rispettati i parametri previsti, con delibera di Giunta dovranno accantonare in bilancio il fondo, parametrato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso per acquisti di beni e servizi (corrispondenti al macro 103). Si evidenzia in proposito che:

- a) l'attribuzione in capo alla Giunta comunale della competenza a disporre lo stanziamento (appartenente alla missione 20 programma 03) contrasta con le competenze previste dall'art. 175 del Tuel in ordine alle variazioni di bilancio. Bisognerà capire se tale previsione consentirà di derogare alle competenze consiliari, ovvero se la Giunta provvederà solamente alla quantificazione del fondo, demandando al consiglio le variazioni di bilancio;
- b) in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 gennaio, si ritiene che l'obbligo sia differito al momento dell'approvazione dello stesso.

2.4 I limiti in materia di spesa di personale.

Pur essendo stato trasferito tutto il personale del comune all'Unione Comuni Destra, il Comune deve comunque assicurare il rispetto del limite di spesa. La Corte dei Conti ha più volte evidenziato che nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata, sottolineando, che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni.

2.5 La riforma della pubblica amministrazione

Il rilancio dell'economia ed il benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese. Per eliminare le persistenti debolezze della pubblica amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, garantire l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in corso una profonda riforma della pubblica amministrazione che riguarda i seguenti ambiti:

- semplificazione e digitalizzazione
- semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi
- società partecipate e servizi pubblici locali
- riforma della PA e della dirigenza

Con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 è stata conferita al Governo la delega per adottare provvedimenti in materia di semplificazione, riordino delle partecipate e della pubblica amministrazione.

2.6 Le società partecipate

In attuazione della legge delega di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) è stato emanato il decreto legislativo n. 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto raccoglie, in un unico provvedimento, le varie disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica ad oggi contenute in varie leggi, oltre ad introdurre alcune importanti novità relativamente alla gestione delle predette società ed ai relativi rapporti con le amministrazioni controllanti o partecipanti.

L'art. 24 del decreto prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016), nelle seguenti società:

- a) società non riconducibili a nessuna delle seguenti categorie:
- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1);
- società che svolgono attività riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) o alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche) o alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica o alla organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato o all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o a servizi di committenza (art. 4, comma 2):
- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie (art. 4, comma 3):
- b) società che non soddisfano i seguenti requisiti:
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria per l'ente socio, in considerazione della possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate o della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1);
- compatibilità dell'intervento finanziario da parte dell'ente con la disciplina europea in materia di aiuti di stato (art. 5, c. 2); c) società che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, comma 2):
- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- consequimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, nel caso di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Partecipazioni ammesse e partecipazioni vietate

T dittooipuzioiii dillillicocc	e partecipazioni vietate
Partecipazioni ammesse	Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per lo svolgimento di: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie
Deroghe	Sono comunque ammesse le società aventi ad oggetto: > la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili (art. 4, comma 3) > in via prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (art. 4, comma 7)
Partecipazioni vietate	Sono vietate e devono essere oggetto di razionalizzazione le società che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, comma 2): - assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; - conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro; - produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, nel caso di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

2.7 Situazione socio – economica del territorio

L'analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.

2.7.1 Territorio e infrastrutture

Il Comune di Roverchiara si trova a circa trenta chilometri a sud est della provincia di Verona. Dista circa tre chilometri dalla *Strada Statale 434 Transpolesana che* collega Verona a Rovigo.

Denominazione Comune	Superficie totale (ettari)	Superficie totale (Km²)	Popolazione residente al 31/12/2018	Densità abitativa (abitanti per Km²)
Roverchiara	1964,69	19,6469	2672	135,98

Dal punto di vista viabilistico di seguito si riportano le dimensioni delle infrastrutture stradali

STRADE	ROVERCHIARA
STATALI KM ²	3
PROVINCIALI KM ²	12
COMUNALI KM ²	27
VICINALI KM ²	8
AUTOSTRADE KM²	0


Altre strutture presenti sul territorio:

STRUTTURE	NUMERO	CAPIENZA
Asili nido	n. 0	posti n. 0
Scuole materne statali	n. 0	posti n. 0
Scuole materne paritarie	n. 1	posti n. 80
Scuole elementari	n. 1	posti n. 130
Scuole medie	n. 1	posti n. 115
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0
Impianti sportivi	n. 1	N.D.
Cimiteri	n. 1	N.D.

POPOLAZIONE E DINAMICHE DEMOGRAFICHE

	ROVERCHIARA
Popolazione residente al 31/12/2018	2.672
di cui maschi	1.375
di cui femmine	1.297
nuclei familiari	1.037
convivenze	1


Popolazione al 01/01/2018	2.695
nati	21
deceduti	32
saldo	-11
immigrati	128
emigrati	140
saldo	-12
Popolazione al 31/12/2018	2.672



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018

COMUNE DI ROVERCHIARA (VR) - Dati ISTAT 1º gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT


Popolazione straniera



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI ROVERCHIARA (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT (*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Roverchiara al 1° gennaio 2018 sono **440** e rappresentano il 16,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 46,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (25,2%) e dalla **Polonia** (5,7%).



3 TESSUTO ECONOMICO

La principale fonte di reddito per gli abitanti continua ad essere costituita dall'agricoltura, praticata con successo grazie alle favorevoli caratteristiche del terreno che consentono proficue coltivazioni di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, vigneti e frutteti; è praticato anche l'allevamento di bovini e avicoli. Le imprese registrate nel settore agricolo rappresentano il 37% del totale delle imprese registrate al 30.06.2018.

Il tessuto industriale è rappresentato da più aziende che operano nei comparti alimentare, edile, metalmeccanico e del tabacco, affiancate da mobilifici e fabbriche di prodotti petroliferi raffinati, calzature e altri articoli di vestiario ed accessori. Il terziario si compone della rete commerciale (di dimensioni modeste ma sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della comunità) e dell'insieme dei servizi, che comprendono quello bancario.

Var. % Var. % 2017/2016 30 giugno Roverchiara 2016 2017 2018 30.6.2017 Imprese registrate 297 294 100,0 295 -1,0 1,0 di cui: Società di capitale 51 17.3 49 50 2.0 4.1 Società di persone 44 44 44 0,0 0,0 14,9 Imprese individuali 190 196 191 64.4 -2.6 0,0 Altre forme 9 10 12,5 11,1 3,4 Imprese attive 275 278 277 1,1 1,5 MPRESE ocalizzazioni attive (imprese + unità locali) 0,9 2017 30 giugno 2018 2016 2017 Imprese registrate: Addetti alle localizzazioni 750 Artigiane 72 70 23.7 Imprese registrate per status -30 giugno 2018 Femminili 43 44 45 15.3 31 29 22 7,5 Giovanili in Sciogli-mento/ _ Liquida-Straniere comunitarie 10 10 10 3,4 Inattive Concor suali Straniere extracomunitarie 24 28 9,8 zione 1% NATALITA' MORTALITA' DELLE IMPRESE 2016 2017 Tasso di natalità (per 100 imprese) 5.5 4,0 Tasso di mortalità* (per 100 imprese) 3.8 5,7 Tasso di evoluzione (per 100 imprese) -1.7 1.7 * Al netto delle cancellazioni d'ufficio 30 giugno Imprese registrate per settore -30 giugno 2018 2016 2017 **ATECO 2007** 2018 Imprese 294 297 295 Imprese registrate 14% di cui: Agricoltura 113 108 108 Alloggio e ristorazione Industria 34 34 34 4% Agricoltura 37% Costruzioni 43 42 40 SETTORI ECONOMICI Commercio 52 53 55 Commerc 19% Servizi di alloggio e ristorazione 12 13 12 _ Industria Servizi alle imprese e alle persone 37 40 40 Costruzioni 13% 11% Imprese n.c. 6 4 6 30 giugno Imprese settore manifatturiero* 2016 2017 2018 Fabbricazione di mobili 11 12 13 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 5 5 5 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 6 4 4 2 Industrie alimentari 3 3 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2 2 2 Altre attività 5 6 6 Ordinate per principali settori del 2017 2016 2017 2016 2017 INDICATORI ECONOMICI Imprese registrate per Kmq 15,1 15,0 Fallimenti 0 0 Imprese registrate per 1.000 abitanti 108,0 109,1 Numero sportelli bancari 2 2 Turismo: arrivi 345 444 Sportelli bancari per 1.000 imprese reg 6,7 6,8 1.608 1.618 Turismo: presenze Serie storica imprese registrate 400 297 350 300 250 200 150

2008

2006

2011

50

3.1 Analisi strategica delle condizioni interne

Il comune di Roverchiara con provvedimenti consiliari C.C. n. 33 del 23.5.2000, n. 36 del 28.9.2012, nn. 27 e 28 del 30.11.2015 e n. 35 del 30.12.2015 sono state trasferite all'Unione dei Comuni Destra Adige le seguenti funzioni, con le relative risorse umane e finanziarie:

>	lett. b)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
>	lett. c)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo
	iett. C)	,
		stato;
\triangleright	lett. e)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Attività, in ambito comunale, di pianificazione di
		protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
>	lett. f)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 - Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
		avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
>	lett. g)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 - Progettazione e gestione del sistema locale dei
		servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
>	lett. h)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
	•	competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
>	lett. i)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Polizia Municipale
>	lett. a	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione generale dell'amministrazione,
		gestione finanziaria e contabile e controllo;
>	lett. d	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 - La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
	10tt. u	comunale nonché' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
		·
		sovracomunale
>	lett. I	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
		compiti in materia di servizi anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali,
		nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
1		a cara a cara a cara a cara processor a financial a financial a financial a financial a financial a financial a

In attuazione a quanto previsto dalla relativa convenzione nei bilancio del comune continuano ad essere iscritte le entrate di natura tributaria e patrimoniale, i trasferimenti correnti destinati al Comune, le spese di investimento e le relative contribuzioni e le spese relative alle utenze.

In questo paragrafo forniremo un quadro sintetico relativo solamente sopracitate voci, per tutto il resto si rinvia al D.U.P. dell'Unione.

3.2 Enti e societa' partecipati

Denominazione	Forma Giuridica	Stato della società	Settore Ateco 1	Società in house per l'Amministr azione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Servizio affidato
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Società consortile	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37) - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,17% (partecipazione detenuta indirettamente tramite Camvo s.p.a.	
CAMVO S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.01)-Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (F.43.22.01) - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.03)	Si	4,48	Gestione calore
CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,13	

COMUNE DI ROVERCHIARA

DUP 2019/2021

CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE"	Ente di diritto pubblico	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37)	no	0,31	
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	Altro	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	No	1,12	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)	No	0,64	
ESA-COM. S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	Si	0,50	Raccolta, trattamen to e smaltime nto rifiuti

Sulla scorta delle linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, approvato con delibera di Consiglio n. 31 del 18.12.2018 non sussistono società che svolgono servizi non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, per le quali dover adottare interventi di razionalizzazione.

3.3 Risorse finanziarie

Investimenti in corso di realizzazione, non conclusi alla data del 31.12.2018.

Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Riportiamo di seguito l'elenco degli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato lo stato di avanzamento, l'anno in cui si prevede di concludere l'opera, l'importo complessivo e quello che risulta da liquidare al 1° gennaio 2019:

DESCRIZIONE	ANNO AVVIO OPERA	TOTALE	IMPEGNO 2016	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2018	CRONOPROGRAMMA 2019	CAP
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPE UMBERTO E VIA ADIGE ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE, REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ED INTERVENTI DI							10.05- 2.02.01.09.012
MODERAZIONE DELLA VELOCITA'	2018	99.900,00			998,80	98.901,90	
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE ROVERCHIARETTA	2016	508.000,00	7.541,61	292.369,57	111.211,50	96.877,32	10.05- 2.02.01.09.012
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	166.517,60			7.429,07	159.088,53	10.05- 2.02.01.09.012
LAVORI DI MIGLIORIA DELLA PALESTRA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ROVERCHIARA	2018	46.000,00			6.500,00	39.500,00	04.02- 2.02.01.09.003
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI ESTERNIPRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2018	27.280,00				27.280,00	04.02- 2.02.01.09.003
AMPLIAMENTO CIMITERO	2018	147.300,00			3.679,52	143.620,48	12.09- 2.02.01.09.015

3.3.1 Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Il Comune di Roverchiara a decorrere dal 01.01.2016 ha trasferito tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 32, del d.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012):

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente:
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- q) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale:
- I-bis) i servizi in materia statistica.

Con riferimento all'esercizio 2017, la spesa corrente per l'esercizio di tali funzioni risulta essere la seguente:

Miss.	Progr.	Descrizione	Importo impegnato	% sul totale
1	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	140.220,28	11,44%
1	2	Segreteria generale, personale e organizzazione	52.401,17	4,28%
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	67.722,47	5,53%
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	44.567,84	3,64%
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.722,61	4,14%
1	6	Ufficio tecnico	181.500,55	14,81%
1	7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	101.995,66	8,32%
1	8	Statistica e sistemi informativi	414,32	0,03%
1	10	Risorse umane	0	0,00%
1	8	Altri servizi generali	87.113,10	7,11%
3	1	Polizia locale e amministrativa	1.500,00	0,12%
4	===	Istruzione e diritto allo studio	185.752,83	15,16%

5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.100,00	3,60%
6	1	Sport e tempo libero	38.426,18	3,14%
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	5.863,24	0,48%
9	===	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.144,93	2,62%
10	===	Trasporti e diritto alla mobilità	83.869,08	6,85%
12	===	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.364,91	8,68%
15	===	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	559,56	0,05%
		TOTALE	1.225.238,73	100

Nelle missioni e programmi sopra elencati il macroaggragato più consistente è rappresentato dai trasferimenti correnti a favore dell'Unione.

Nel triennio 2019-2021 i trasferimenti all'Unione ammontano ad euro 838.950,00, di cui euro 166.000,00 per il finanziamento di spese specifiche (contributi, servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico per la parte non coperta da tariffa) ed euro 672.950,00 per le spese di funzionamento dell'Unione (spese di personale, spese per la gestione dei servizi...).

3.4 Il reperimento delle risorse straordinarie ed in conto capitale

3.4.1 Indebitamento

L'indebitamento del Comune di Roverchiara non presenta livelli elevati. L'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti ai sensi dell'art. 204 del TUEL è la seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,50%	4,24%	4,35%	3,85%	4,20%	3,95%

3.4.2. Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. A tale proposito il comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232/206, a decorrere dal 1° gennaio 2018 vincola i proventi del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni al finanziamento, tra gli altri, delle spese per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle spese di progettazione.

Gli equilibri del bilancio dell'ente sono stati rispettati senza ricorrere a quest'ultima facoltà.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.125.877,01			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		22.758,07	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.643.350,00 <i>0,00</i>	1.671.350,00 <i>0,00</i>	1.651.350,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.595.008,07	1.596.850,00	1.573.250,00
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 110.080,00	0,00 133.320,00	0,00 118.520,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		66.100,00	69.500,00	73.100,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	E, CHE	HANNO EFFETTO SULL'I	EQUILIBRIO EX ARTICOLO	162, COMMA 6, DEL TE	STO UNICO DELLE LEGGI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		0,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

4. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Premesso che l'esperienza di questi ultimi anni ha fatto maturare la consapevolezza da parte dei Comuni aderenti che l'attuale gestione associata dei servizi attraverso l'Unione dei Comuni rappresenta una fase transitoria e che è necessario avviare il percorso verso la fusione per ottenere:

- maggiori efficienze sia dal punto di vista organizzativo che nella gestione dei servizi;
- economie di scala;
- risorse finanziarie aggiuntive in un momento di particolare difficoltà per i bilanci pubblici, mediante l' accesso a contributi regionali e statali per il sostegno dei processi di riordino.

Per questo motivo il consiglio comunale con delibera n. 24 del 28.07.2018 ha approvato un progetto condiviso per arrivare alla fusione dei comuni, i cui passaggi principali sono i seguenti:

- affidamento dell'incarico per lo studio di fattibilità per la fusione con un tempo assegnato per il rilascio dello studio definitivo stimato in 6/8 mesi. Durante questo periodo devono essere previsti:
 - incontri periodici con i professionisti incaricati dello studio a cui parteciperanno i Sindaci o propri delegati, insieme ai funzionari competenti;
 - eventuali incontri informativi rivolti alla popolazione, alle Associazioni di categoria, sportive, culturali e di volontariato in genere, a cura dei professionisti incaricati e con la partecipazione dei Sindaci o propri delegati, insieme ai funzionari competenti;
 - sondaggi della popolazione su alcuni temi specifici;

> studio di fattibilità devrà contenere le aviluppe aggettive ed es

lo studio di fattibilità dovrà contenere lo sviluppo oggettivo ed adeguato degli argomenti, proposti dai professionisti incaricati e condivisi dalle 3 amministrazioni, che trattino aspetti di particolare interesse di ogni singola amministrazione entro il 30 giugno 2019, approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di fusione da parte di tutti i Consigli Comunali ed immediato invio della pratica alla Regione; nel periodo successivo all'approvazione del progetto di fusione da parte dei Consigli Comunali, organizzazione di periodici incontri con la popolazione per spiegare il progetto di fusione nei minimi particolari.

A tutti gli incontri devono essere presenti le Giunte dei Comuni interessati alla fusione.

Le tre amministrazioni comunali intendono arrivare al referendum consultivo entro la fine del 2020.

22

DUP

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

(SeO)

Periodo 2019-2021

5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.125.877,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		493.686,96	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.434.057,22	1.414.200,00	1.442.200,00	1.422.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.547.238,41	1.595.008,07	1.596.850,00	1.573.250,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	234.530,18	177.500,00	177.500,00	177.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.589,70	51.650,00	51.650,00	51.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	434.161,02	236.777,21	40.000,00	40.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.126.457,16	712.706,10	45.000,00	45.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	2.153.338,12	1.880.127,21	1.711.350,00	1.691.350,00	Totale spese finali.	2.673.695,57	2.307.714,17	1.641.850,00	1.618.250,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	97.144,68	66.100,00	69.500,00	73.100,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	296.819,99	288.000,00	288.000,00	288.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	323.917,92	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Totale titoli	2.800.158,11	2.518.127,21	2.349.350,00	2.329.350,00	Totale titoli	3.444.758,17	3.011.814,17	2.349.350,00	2.329.350,00
]				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.926.035,12	3.011.814,17	2.349.350,00	2.329.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.444.758,17	3.011.814,17	2.349.350,00	2.329.350,00
]				
Fondo di cassa finale presunto	481.276,95								

^{*} Indicare gli anni di riferimento

6. VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI

La legge di bilancio 2019 non ha prorogato il blocco dell'aumento dei tributi contenuto nell'art. 1 comma 26 legge n. 208 del 2015, il quale prevedeva che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La legge 145/2018 riattiva, dopo tre anni di blocco, la leva fiscale per gli enti locali.

L'Ente, al fine di salvaguardare il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 15 del 10/01/2018, ha previsto di aumentare le tariffe del 30%. Per i restanti tributi l'ente non ha fatto ricorso alla leva fiscale, in guanto non presenta difficoltà nel rispetto degli equilibri.

6.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa (Titolo 1.00)

		Trend storico	Programmazione pluriennale				
Entrata	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario			
Entrata	Anno 2016	2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
	(acc.comp)	(acc. Comp.)	(prev. ass.)	2019 2020		2021	
101 Imposte tasse e proventi assimilati	862.185,92	873.165,99	841.500,00	892.200,00	920.200,00	900.200,00	
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	508.350,19	530.319,90	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	
TOTALE	1.370.536,11	1.403.485,89	1.363.500,00	1.414.200,00	1.442.200,00	1.422.200,00	

Imposta unica comunale La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU
- una componente riferita ai servizi, articolata in:
- i) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- ii) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, riscossa dal gestore del servizio ESA-COM Spa
- Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.08.2014 e modificato con deliberazioni n. 8 del 263.2018 per la componente IMU, n. 10 del 26.3.2018 per la componente TASI e n. 12 del 26.3.2018 per la componente TARI.

IMU. L'IMU si applica sul possesso di immobili, fatta eccezione per:

- gli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati;
- la casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- l'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'abitazione principale;

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani;
- gli stessi terreni di cui sopra, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Le aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2019, sono riportate di seguito.

Aliquote e detrazioni IMU

Tipologia	Aliquota per mille
Aliquota base	8,60
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,0

Previsione gettito IMU

Descrizione		AIII0 2010			Anno 2021 Previsioni
TOTALE GETTITO IMU	401.931,14	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00

TARI

Il DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinti in costi fissi e variabili

Le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani spettano all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (Codice Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

La Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino.

In data 1 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al Consiglio di Bacino "Verona Sud".

Il Consiglio di Bacino di "Verona Sud" ha trasmesso il modello del Piano Economico Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da redigersi a cura dell'Ente gestore. E' competenza del Consiglio di bacino la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria a copertura di costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e conseguentemente l'approvazione dei piani finanziari per tutti gli Enti ricompresi nell'ambito territoriale di riferimenti. Inoltre spetta al Bacino la determinazione delle tariffe per quegli enti che hanno adottato la tariffa corrispettiva basata sulla misurazione, cosiddetta puntuale, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al pubblico servizio.

La Società ESA-Com. S.p.A. ha trasmesso il Piano Finanziario 2019, relativo al Servizio rifiuti urbani al Consiglio di Bacino "VERONA SUD" il quale ha comunicato che i PEF 2019, risultano rispettosi dello schema approvato in Assemblea con provvedimento n. 19 del 05/11/2018 e che le Amministrazioni possono procedere all'approvazione nel contesto del Bilancio di Previsione 2019-2021.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. L'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2.5 per mille. Come per la TARI, i Comuni possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. E' consentito aumentare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8 per mille a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale. La somma tra l'aliquota TASI e l'aliquota IMU non può in ogni caso essere superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile, pari a 10,6 per mille. Nel caso in cui il soggetto detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l'occupante, tra il 10 e il 30 per cento del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esentati dal versamento della TASI gli immobili che godono già delle esenzioni IMU

Le aliquote e detrazioni applicate per il 2019, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota per mille
Aliquota base	1,8
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

Previsione gettito TASI

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Accertamenti	Previsioni definitive	Previsioni	Previsioni	Previsioni
Totale gettito	161.593,03	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Previsione gettito TOSAP

TOTICIONO GOLLILO TOCK					
Descrizione	Anno 2017 Accertamenti	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito TOSAP	15.841,24	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

L'aliquota unica per l'anno 2019 è stata confermata con delibera del Consiglio Comunale nella misura pari a 0,70%

Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	Anno 2017 Accertamento				Anno 2021 Previsioni
Totale gettito	177.182,01	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Gli altri tributi.

Relativamente alle altre entrate tributarie, le previsioni sono le seguenti:

Tributo	Anno 2017 Accertamento	Anno 2018 Previsioni assestate	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Imposta sulla pubblicità e diritti p.a.	10.525,20	8.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria sono previste, nel 2019-2021, come segue:

TRIBUTO	2019	2020	2021
IMU recupero evasione	120.000,00	120.000,00	100.000,00
TASI recupero evasione	22.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE	€ 142.000,00	€ 170.000,00	€ 150.000,00

Il Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. E' alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.

Nessuna variazione al fondo di solidarietà 2019 rispetto allo scorso anno. Il temuto aumento del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard nella redistribuzione dei circa 1,88 miliardi del fondo (su un totale di circa 6,5) viene "sterilizzato" non attraverso una rimodulazione delle % previste dall'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016, bensì attraverso una norma ad hoc che, per il solo anno 2019, conferma gli importi indicati per ciascun ente dal DPCM 7 marzo 2018. D'altro canto è doveroso segnalare come la conferma dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale nel bilancio statale (il cap. 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta una dotazione pari a 6.458.8 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) di fatto nega ai comuni il ristoro del taglio di 600 milioni subito per effetto del d.l. 66/2014, che doveva cessare alla fine del 2018.

Dal 2020 dovrebbero tornare operativi i criteri di assegnazione delle risorse sulla base dell'incremento del peso delle capacità fiscali e fabbisogno standard, previsto dalla legge 232/2016 e modificato dalla legge 205/2017.

Fondo di solidarietà 2019

Descrizione	Importo
Quota F.S.C. risultante da perequazione risorse	363.431,00
Totale quota per alimentare il F.S.C. 2019	115.062,55
Ristoro per minori introiti IMU e TASI anno 2018	159.437,99
Totale F.S.C. al lordo di accantonamenti per eventuali correzioni	522.869,03
Correttivo per rettifiche 2019	919,61
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019	521.949,42

6.2 Trasferimenti correnti (Titolo II)

		Trend storico		ı	Programmazione pluriennale		
Fututa	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bi	lancio di previsione finan	ziario	
Entrata	2016	2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
	(acc.comp)	(acc.comp)	(previsioni assestate)	2019	2020	2021	
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.367,75	102.300,60	135.150,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
102 Trasferimenti correnti da famiglie	===	===	===	===	===	===	
103 Trasferimenti correnti da Imprese	48.464,44	44.101,12	44.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	===	===	===	===	===	===	
105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Monto	===	===	===	===	===	===	
TOTALE	131.832,19	146.401,72	179.150,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	

Nei trasferimenti correnti la voce più consistente è rappresentata dai trasferimenti statali di cui di seguito si fornisce un dettaglio:

TRASFERIMENTO	PREVISIONE
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	1.800,00
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	62.600,00
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	20.600,00
TOTALE	85.000,00

6.3 Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)

		Trend storico		Prog	grammazione plurien	nale
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Biland	io di previsione fina	nziario
Entrata	Anno 2016	Anno 2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp)	(acc.comp)	(previsioni assestate)	2019	2020	2021
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.959,66	21.745,39	32.890,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	779,07	315,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
300 Interessi attivi	45,36	0,49	150,00	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
500 Rimborsi e altre entrate correnti	6.366,96	26.258,93	16.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE	37.151,05	48.320,49	51.840,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

A seguito del trasferimento dei servizi all'Unione, questa entrata è diventata residuale.

6.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

6.4.1 Proventi attività edilizia.

Descrizione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
OO.UU.	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Per gli anni 2019-2020-2021 non si prevede di destinare questa entrata al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto dall'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016.

6.5 Alienazioni

il piano delle alienazioni non prevede nel triennio 2019-2021 entrate.

6.6 Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Non sono previste entrate.

6.7 Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Non sono previste entrate.

6.8 Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

E' stata prevista la somma di euro 350.000,00 ma essendo elevata la giacenza di cassa dell'ente non si prevede l'effettivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6.9 Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente 2019-2020:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.370.536,11 131.832,19 37.151,05		
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.539.519,35	1.392.115,00	1.381.615,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1) (+)	153.951,94	139.211,50	138.161,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del (-) TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	67.000,53	64.488,00	61.257,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del (-) TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	86.951,41	74.723,50	76.904,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)	1.274.032,10	1.211.158,10	1.145.068,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.274.032,10	1.211.158,10	1.145.068,10
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Pur avendo il Comune di Roverchiara una residua capacità di indebitamento, nel triennio considerato non si prevede di contrarre nuovi mutui.

6.10 Nuove forme di indebitamento

Non si prevede il ricorso a nuove forme di indebitamento.

7 LA COMPATIBILITÀ CON GLI EQUILIBRI FINANZIARI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di stabilità n. 145/2018 ha sancito il superamento del pareggio di bilancio a favore degli equilibri di bilancio: a rendiconto gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. L'accantonamento a FCDE rendono facilmente sostenibili i vincoli di finanza pubblica.

8. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

N.	Foglio	Mappale	Localizzazione	Tipologia	Tipo di valorizzazione	Destinazione urbanistica attuale	Nuova destinazione urbanistica	
1	7	36 sub 2	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
2	7	36 sub 3	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
3	7	36 sub 4	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
4	7	36 sub 5	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
5	7	36 sub 6	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
6	7	36 sub 7	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
7	7	36 sub 8	Via Adige n. 2	Immobile	Locazione E.R.P.	"A"		
						Centro storico	Invariata	
8	5	68 sub 8	Piazzetta Unità	Immobile	Locazione ambulatori	"A"		
			d'Italia n. 1		medici	Centro storico	Invariata	
9	COMUN (SV)	COMUNE DI CERIALE FABBRICATO: (comproprietà) FOGlio 10 – particella 450 su 1 e 2 – Cat. B/5 – Consistenza mc. 9.618,00 – Rendita €. 14.405,17 · Quota di proprietà 1746/1000000 – Alienazione.						
10	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VR) FABBRICATO: (comproprietà) Foglio 32 – particella 57 – Cat. B/1 – Consistenza mc. 29.000,00 – Superficie catastale mq. 9.931,00 – Rendita €. 52.420,40. Quota di proprietà 17465/10000000 - Alienazione.							

9. PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. Nel triennio 2019-2021 non vi sono opere di importo superiore ad euro 100.000,00.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco temporale di validità del programma					
TIPOLOGIE RISORSE	Dis	ponibilità finanziaria (
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale (2)		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00		
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00		
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00		
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00		
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00		
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00		
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00		
totale	0.00	0.00	0.00	0.00		

^{*} L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D



